



il 25 settembre 1941, il Consiglio autorizzò la concessione di cinque finanziamenti di complessive £. 104.000.000 a favore dell'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Bolzano.

In conto di tali finanziamenti furono stipulati mutui per complessive £. 81.860.500 e questi - ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e della legge regolatrice dell'Istituto - sono stati garantiti: a) mediante iscrizione di prima ipoteca sulle aree e sulle case popolari ivi erette ed erigende; b) mediante cessione "pro solvendo", all'I. N. A., del contributo concesso dallo Stato nel pagamento degli interessi, per l'intero periodo di ammortamento di ciascun mutuo, in misura del 3% annuo sull'importo del mutuo medesimo.

Giusta l'autorizzazione concessa agli enti finanziatori (ivi compreso l'I. N. A.), in deroga alle rispettive leggi regolatrici dell'art. 61 del citato T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, anche i suddetti mutui all'Istituto